

PDF Eraser Free  
N. R.G. 2016/17970



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

*Nona Sezione civile*

Il Giudice designato, Roberta Dotta, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al R.G. n.17970 / 2016 vertente tra:

studio dell'avv. Marco Ugo Melano ) elettivamente domiciliato in Torino Corso Leone 72 presso lo  
del Foro di Torino rappresentante e difensore  
*parte ricorrente*

e

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della  
protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di TORINO**

*parte resistente*

nonché nel contraddittorio con il

**Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino**

Oggetto: protezione internazionale e umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

**PREMESSO IN FATTO**

- con provvedimento notificato in data 9-6-2016 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;

- con ricorso depositato il 29.6.2016 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;

- il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ;

-all'udienza del 20.12.2016 si è proceduto all'audizione del ricorrente e a disporre incumbenti istruttori.

All'udienza del 5.10.2017 parte ricorrente dopo il deposito di documentazione integrativa ha precisato le conclusioni.

Il PM ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento dello status di rifugiato.



## PDF Eraser Free

## RITENUTO IN DIRITTO

nato in Gambia l' \_\_\_\_\_ privo di documenti di identità del Paese di origine ha affermato di avere lasciato il Gambia il 23 novembre 2013 e di aver fatto ingresso in Italia il 23.11.2014 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale al momento della formalizzazione della domanda nulla ha dichiarato.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato a Sami e di essere sempre vissuto lì fino alla partenza, di aver frequentato solo la scuola coranica per 5 anni ; che la famiglia era composta dai genitori contadini, da due fratelli più grandi e due più piccoli e che tutti vivono ancora a Sami; di essere mussulmano e di appartenere al gruppo Mandinko.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di essere gay e di aver avuto un compagno di nome \_\_\_\_\_ a far tempo dal 2008; di aver sposato per volere della famiglia all'inizio del 2013 una donna che, appena scoperta la relazione omosessuale, lo ha riferito ai genitori i quali hanno detto alla moglie di chiamare la polizia; che prima che arrivasse la polizia egli è scappato per poi partire definitivamente.

Richiesto di spiegare come è avvenuta la scoperta della omosessualità ha dichiarato: *"Durante l'infanzia e l'adolescenza tutti i ragazzi della nostra età corteggiavano le ragazze, io e Lamine non ci sentivamo attratti dagli uomini. Quando ero bambino, giocavo sempre a pallone con gli altri bambini mi sentivo attratto solo dai maschi....quando ho iniziato a sentire questi sentimenti avevo 17 anni...ho capito i sentimenti che mi facevano preferire gli uomini alle donne ...lamine mi piaceva e per questo avevamo una relazione. Mi sentivo attratto da lui come un uomo si sente attratto da una donna.*

Quanto invece alle modalità che hanno portato i terzi a scoprire la sua identità sessuale ha riferito *"il 20 novembre era di mercoledì mia moglie era uscita di casa, è venuto a trovarmi \_\_\_\_\_ e sicuro che saremo stati soli abbiamo iniziato ad avere un rapporto sessuale; ad un certo punto è entrata mia moglie e ci ha scoperti mentre facevamo l'amore".*

Tali circostanze sono state ribadite nella seconda audizione quando ha anche specificato di essersi sposato per volere della famiglia.

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

La Commissione ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente in quanto alle domande tendenti a valutare la sua percezione di sé in quanto omosessuale ha risposto in modo molto evasivo e non è stato in grado di chiarire quali fossero i suoi sentimenti, quando aveva preso coscienza di questo stato e come si era accorto del suo orientamento.



## PDF Eraser Free

Nel ricorso si ripercorre la vicenda come narrata dal richiedente contestando il giudizio di non verosimiglianza formulato dalla commissione.

Il ricorrente nel corso nel corso della seconda audizione ha ribadito la propria condizione di omosessuale e ancora prima ha manifestato la sua disponibilità ad entrare in contatto con associazioni costituite a tutela degli interessi degli omosessuali, tanto è vero che l'ARCIGAY in data 18.9.2017 relazionava in modo approfondito circa l'assidua partecipazione del ricorrente a far tempo dal 16.1.2017 agli incontri settimanali e alle iniziative finalizzate all'approfondimento delle tematiche LGBT, dando atto che il medesimo oltre frequentare lo sportello partecipa anche a corsi per l'apprendimento della lingua italiana.

All'udienza del 5.10.2017 il teste operatore presso la cooperativa sociale ha poi riferito che nel mese di maggio 2017 durante un controllo nell'appartamento in cui vive il ricorrente ha visto il medesimo abbracciato ad un altro straniero residente in un'altra struttura; che il ricorrente parla in modo molto timido della relazione sentimentale.

Orbene ritiene il Tribunale ritiene di disattendere le valutazioni di non credibilità espressa dalla Commissione. Il ricorrente ha fornito alla Commissione e al Tribunale un racconto dettagliato descrivendo il processo mediante il quale ha preso coscienza della propria omosessualità in Gambia; ha ricordato che durante l'adolescenza egli non si sentiva attratto dalle ragazze ma dall'amico Lamine rispetto al quale ha ben chiarito i sentimenti provati.

D'altra parte la scoperta dell'omosessualità è stata collocata all'inizio del periodo dell'adolescenza quando i ragazzi iniziano a sviluppare un proprio orientamento sessuale il che dà coerenza al racconto reso dal ricorrente.

Il timore di subire minacce o condanne per il proprio orientamento è coerente e plausibile con la situazione generale del paese di provenienza, dove le persone con tendenze omosessuali sono fortemente discriminate, sicchè è spiegabile sia la difficoltà nel prendere coscienza del proprio orientamento sessuale, sia, anche, il disagio e la ritrosia con i quali il ricorrente si è espresso davanti alla Commissione Territoriale.

Il nuovo esame delle dichiarazioni già rese alla Commissione Territoriale, e del contenuto dell'audizione in Tribunale, alla luce delle Linee guida dettate nel 2012 dall'UNHCR per la valutazione delle Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, consente di superare la valutazione di non credibilità del racconto.

Le dichiarazioni del Richiedente, possono ritenersi verosimili e coerenti, in quanto compatibili con lo stato di profondo disagio connesso alla scoperta del proprio orientamento sessuale, segnato infine dall'evento traumatico che lo ha costretto alla fuga dal proprio Paese.

L'ulteriore istruttoria espletata ha permesso di accertare che il Richiedente ha intrapreso un percorso presso la sede Arcigay di Torino, finalizzato all'acquisizione di autonomia e auto-consapevolezza; egli ha condotto una serie di colloqui nel corso dei quali ha potuto elaborare la sua storia, in un ambiente 'protetto', ovvero esente da pregiudizi.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: infatti per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

**atti persecutori** come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e costituire la somma di diverse misure, il cui impatto e possono assumere, anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

**da parte dei soggetti indicati** dall'art. 5 : Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

**per motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8; **e deve apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6** : Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllano lo Stato o parte del suo territorio.



## PDF Eraser Free

In linea generale essere riconosciuti o riconoscibili come omosessuali in un Paese nel quale vengono criminalizzati gli orientamenti che si discostano dalla eterosessualità costituisce condizione che espone l'interessato a subire atti persecutori, secondo il parametro normativo sopra delineato (sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo).

In Gambia l'omosessualità, sia per gli uomini che per le donne, è un reato grave, previsto dagli artt. 144 e 147 del Criminal Code e che, con legge 9 ottobre 2014, è stato disciplinato in forme aggravate previste dalla (nuova) sezione A dell'art. 144 che possono comportare pene più alte, fino all'ergastolo.

La vicenda narrata, sostanzialmente non valutata dalla C.T. nei suoi reali termini, fa ritenere quindi fondato il timore espresso dal ricorrente di essere esposto ad atti persecutori, come definiti dal citato art. 8 e in particolare a subire azioni giudiziarie e l'applicazione di pesanti misure detentive a causa di questa condizione che gli verrebbe comunque attribuita a causa della scoperta da parte di più persone del fatto che egli aveva rapporti omosessuali.

Nulla deve infine provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

### P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

Il Tribunale, visto l'art. 35 D.lgs. n.25/2008;

in riforma del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Torino notificato il 9.6.2016;

RICONOSCE

A \_\_\_\_\_ nato in Gambia (C.U.) \_\_\_\_\_ ) lo status di rifugiato;.

Così deciso in Torino il 06/11/2017

Il giudice  
Roberta Dotta



PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO  
SEZIONE 9° CIVILE

In persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitro',

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa iscritta al n. 12939/16 R.G.

- **RILEVATO** che il sig. \_\_\_\_\_ (nato a Benin City, Nigeria, il \_\_\_\_\_, difeso dall'avv. marco Ugo Melano) ha proposto ricorso ex art. 35 d.lgs. 29/1/2008 n. 25 avverso la decisione della Commissione Territoriale di Torino che ha negato il riconoscimento della protezione internazionale, in data 2/2/2016;

- Rilevato che il ricorrente ha affermato:

- .che è nato e vissuto a Benin City;
- .che fin da piccolo, quando già era alle elementari, aveva provato la sensazione di avere orientamento omosessuale e che, poi, da adulto, aveva accettato di divenire il compagno del conducente di camion per cui lavorava;
- .che nel dicembre 2013 lui e il suo compagno erano stati arrestati dalla polizia e incriminati per la loro relazione omosessuale, che la sua famiglia aveva pagato una cauzione, che lui era fuggito dalla Nigeria prima che il processo finisse e che successivamente aveva saputo che il suo compagno era stato condannato a 14 anni di carcere;

- Rilevato che la Commissione Territoriale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della protezione internazionale, considerando non veritiero il racconto del ricorrente e assente un suo percorso personale di elaborazione della propria identità sessuale;

- Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione di diniego della protezione internazionale:

- ..eccependo la carenza e l'erroneità della motivazione;
- ..chiedendo la concessione dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso umanitario;

- Rilevato che la Commissione territoriale ha fatto pervenire la documentazione esaminata;

- Rilevato che il ricorso va accolto;



## PDF Eraser Free

-Rilevato, in particolare, che vanno ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, considerato:

.che il racconto del ricorrente circa le sue esperienze omosessuali appare credibile, perché dettagliato e ripetuto anche in sede di audizione davanti al giudice;

.che le tendenze omosessuali del ricorrente trovano conferma nella relazione 25/5/2017 dell'associazione arcigay di Torino "Ottavio Mai" e in quelle dello psicoterapeuta (doc. 17, 18, 19 attoree), dalle quali emerge che il ricorrente ha stabilizzato la propria identità di genere nel senso omosessuale, partecipa alle riunioni dell'associazione e fruisce delle opportunità di integrazione;

.che, pertanto, appare fondato il timore del ricorrente di ritornare nel proprio Paese di origine;

.che in tal senso ha anche concluso il P.M. con provvedimento del 15/11/2016 in atti;

### P.Q.M.

- RICONOSCE, in capo a \_\_\_\_\_, nato a Benin City, Nigeria, il \_\_\_\_\_, lo status di rifugiato;
- Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
- Dichiarare compensate le spese di causa.

Torino, 24/11/2017.

